



# COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ

35020 – PROVINCIA DI PADOVA

Viale Del lavoro, 1 – Fax 049 8960785  
[www.comune.pontesannicolo.pd.it](http://www.comune.pontesannicolo.pd.it)

Cod. Fisc. e Part. IVA: 00673730289  
[ambiente@comune.pontesannicolo.pd.it](mailto:ambiente@comune.pontesannicolo.pd.it)

**ORDINANZA N. 112**

**del 25 Ottobre 2016**

**OGGETTO: Ordinanza per il contenimento dell'inquinamento atmosferico da PM10. Limitazione all'esercizio per gli impianti di riscaldamento alimentati con combustibile non gassosi. Anno termico 2016/2017.**

## **IL CAPO SETTORE IV LAVORI PUBBLICI – AMBIENTE**

**PREMESSO** che il Consiglio Regionale, con provvedimento n. 57 del 11/11/2004 ha approvato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e che con D.C.R. n. 90 del 19/04/2016 ha provveduto al suo aggiornamento;

**VISTA** la DGRV 2130 del 23.10.2012 che ha approvato l'aggiornamento della zonizzazione del territorio regionale in vigore dal 01/01/2013;

**CONSIDERATO** che il D.Lg.vo 13/08/2010 n. 155 “attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'area...” che stabilisce il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana pari a 50 µg/m<sup>3</sup> (come media giornaliera delle concentrazioni di PM10) da non superare per più di 35 volte all'anno, siano prese misure per contenere le emissioni stesse, con indicazione di interventi diretti da effettuare in fase di emergenza;

**PREMESSO** che è necessario ed urgente ridurre il livello degli inquinanti atmosferici nel territorio del Comune di Ponte San Nicolò ed in particolare del PM10 anche in considerazione dei dati sinora divulgati da ARPAV – Dipartimento Provinciale di Padova e della situazione atmosferica in atto, riguardante l'avvenuto superamento del limite pari a 50 µg/m<sup>3</sup> per più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;

**CONSIDERATO** che le polveri suddette si originano a seguito di combustioni incontrollate di combustibili fossili utilizzate nei trasporti, nell'industria e nella produzione di energia (riscaldamenti civili) ed in particolare tra le fonti urbane si annoverano gli impianti di riscaldamento civile;

**RICHIAMATO** il DPR 26.08.1993 n. 412 che prevede il rispetto del limite di 20 C° per gli impianti di riscaldamento ad uso civile nel periodo invernale;

**PRESO ATTO** della disposizione n. 34 impartite a seguito della riunione del Tavolo Tecnico Zonale “Area Metropolitana” avvenuto in data 13.10.2016 con cui si dispone l'abbassamento della temperatura di 1 C° negli ambienti di vita riscaldati da impianti termici alimentati a combustibile non gassoso;

**RITENUTO** di stabilire al riguardo che a decorrere dalle ore 0,00 del giorno **07/11/2016** fino alle ore 24,00 del giorno **14/04/2017**, fatto salvo diverso provvedimento comunale nel caso la situazione evolva positivamente, la temperatura degli ambienti, misurata ai sensi del DPR 412/1993 e successive modificazioni, non potrà superare i 19 C° per gli impianti termici ad uso riscaldamento civile alimentati con combustibile liquido o solido, fatte salve le eccezioni di legge;

**VISTO** il D.PC.M. 08.03.2002 avente ad oggetto “Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione”;

**VISTA** la L.R. 33/85 e successive modificazioni;

**VISTA** la Legge 09.01.1991, n. 10 ed il DPR n. 412 del 26.08.1993;

**VISTO** l'art. 107 della Legge 18.08.2000 n. 267;

**VISTO** il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera di cui alla delibera del Consiglio Regionale n. 57/2004 e successive modifiche ed integrazioni;

### **ORDINA**

A decorrere **dalle ore 0,00 del giorno 07/11/2016 e fino alle ore 24,00 del giorno 14/04/2017**, fatto salvo diverso proprio provvedimento nell'intero territorio comunale, la temperatura degli ambienti abitativi, misurata ai sensi del DPR 412/1993 e successive modificazioni, non potrà superare i 19 C° per gli impianti termici ad uso riscaldamento civile, alimentati a gasolio, olio combustibile o con combustibili solidi, fatte salve le eccezioni di legge.

### **AVVERTE**

Che potrà essere applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 Euro prevista dall'art. 7 del D.Lgs. 18.02.2000, n. 267;

### **INFORMA**

Che avverso predetto provvedimento è ammesso:

- ricorso al TAR ai sensi della Legge 06.12.1971, n. 1034 e successive modificazioni, entro il termine di 60 gg dalla data di avvenuta pubblicazione;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 24.11.1971, n. 1199, entro il termine di 120 gg. dalla data di avvenuta pubblicazione.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP**  
geom. Lorenzo Ceola



---

**Adempimenti ex artt. 4 e 5 della Legge 241/90:**

SETTORE LAVORI PUBBLICI, SERVIZI TECNOLOGICI ED AMBIENTE – Resp. del Servizio: geom. Lorenzo Ceola  
SERVIZIO AMBIENTE – Responsabile del procedimento: geom. Pietro Brugiolo  
ORARIO: Martedì e Venerdì 9,00 – 13,00 ♦ Mercoledì 15,30 – 17,30  
TELEFONO: Centralino 049 8968688 ♦ Diretto 049 8968650 ♦ Fax 049 8960785  
\\FILESERVER\Gruppi\LLPP\AMBIENTE\Inquin-atmosferico\PM10\Riscaldamento-abitativo\2016 -17\ordinanza riscaldamento.112.doc